

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà ...
maggio anno 2019

Si prega di non rispondere a questa mail
in quanto inviata a tutti gli iscritti in
modalità contestuale e attraverso
l'indirizzo mail dedicato al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di
ipertesto e pertanto è possibile la
consultazione dei siti correlati,
semplicemente cliccando sui link
presenti)

(.per altre news vai a
www.agorascuola.org –

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it)

per comunicare :

agorascuola@agorascuola.it

Concorso straordinario infanzia e primaria - [Legge n. 96 del 2018](#) (Decreto
Dignità) (art. 4, comma 1 quater, lettera b).... Un po' di numeri..... **domande inoltrate:**

665	ABRUZZO
214	BASILICATA
1.001	CALABRIA
3.262	CAMPANIA
3.706	EMILIA ROMAGNA
824	FRIULI VENEZIA GIULIA
3.815	LAZIO
1.226	LIGURIA
8.955	LOMBARDIA
1.044	MARCHE
126	MOLISE
3.747	PIEMONTE

1.517	PUGLIA
1.319	SARDEGNA
3.506	SICILIA
3.650	TOSCANA
651	UMBRIA
3.480	VENETO
<hr/>	
48.472	istanze totali

.... I CONTENUTI.??????

Diploma magistrale, anche il prossimo anno in ruolo con riserva?

Probabilmente sì in quanto :

- l'ipotesi fausta o infausta è legata alla emanazione di sentenze di merito per questo o quel singolo, per questo o quel gruppo..,
- il decreto dignità ha previsto la trasformazione dei contratti di assunzione a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato sino a giugno 2019, ed il mantenimento sul posto del docente con nomina a tempo determinato, introducendo il criterio della continuità di servizio per le assunzioni dell'anno 2018/2019
- a distanza di oltre un anno dal parere dell'Avvocatura dello Stato e dalla prima adunanza plenaria e a pochi mesi dalla seconda, si attende la decisione finale della **Corte di Cassazione**, riunitasi lo scorso 12 marzo, della quale non si conoscono esiti
- I docenti diplomati magistrale che hanno ricorsi pendenti potranno **confermare l'iscrizione con riserva, anche cambiando provincia**, pur mantenendo la riserva e se non arriveranno le sentenze in tempo, potranno essere immessi in ruolo.

In mancanza di riferimenti normativi certi, **non saranno possibili nuovi inserimenti** cautelari di diplomati magistrali **nuovi ricorrenti** nelle Graduatorie ad esaurimento.

Nel frattempo procede a passo spedito il concorso straordinario indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018

Nel caso di decisione favorevole ai diplomati magistrale, i ricorrenti oltre all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (per il 50% dei ruoli) potranno continuare a beneficiare della possibilità data dal concorso per il restante 50% dei ruoli.

Per il mese di maggio è attesa altresì la decisione della **Corte Costituzionale** chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del concorso straordinario bandito con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 per i docenti abilitati della scuola secondaria, in relazione alle prevedibili ripercussioni sul concorso magistrale straordinario.

Consistenza docenti con riserva in GAE per **tutte** le province , per posto o classe di concorso (cliccare **qui**).



			S	T	
PERUGIA	AA	ADAA - SOSTEGNO INFANZIA	3	0	9
PERUGIA	EE	ADEE - SOSTEGNO PRIMARIA	3	0	27

PERUGIA	SS	ADSS - SOSTEGNO SECONDO GRADO	3	0	2
PERUGIA	AA	AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA		10	338
PERUGIA	EE	EEEE - SCUOLA PRIMARIA		10	336
PERUGIA	SS	A020 - FISICA		0	1
PERUGIA	SS	A026 - MATEMATICA		0	1
PERUGIA	SS	A027 - MATEMATICA E FISICA		0	1
PERUGIA	SS	A046 - SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE		0	6
PERUGIA	SS	A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE		0	1
PERUGIA	SS	B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE		0	1
PERUGIA	SS	PPPP - PERSONALE EDUCATIVO		0	3
TERNI	AA	ADAA - SOSTEGNO INFANZIA	3	0	1
TERNI	EE	ADEE - SOSTEGNO PRIMARIA	3	0	6
TERNI	AA	AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA	3	1	154
TERNI	EE	EEEE - SCUOLA PRIMARIA	3	2	154

1

SCADENZA

AGGIORNAMENTO GAE

PROROGATA A LUNEDÌ 20

MAGGIO ORE 12.00

.....

Scelta delle scuole tramite
POLIS dal 15 luglio al 29
luglio 2019

LA PRESENTE FA SEGUITO ALLE NUMEROSE TELEFONATE RICEVUTE PER CHIARIMENTI.

CHI E' PRESENTE IN GAE A PIENO TITOLO O CON RISERVA DEVE PRESENTARE DOMANDA DI AGGIORNAMENTO ON LINE **ENTRO IL 20 MAGGIO ORE 12.00. (VEDI MAIL PRECEDENTI E ISTRUZIONI)** SU ISTANZE ON LINE SISTEMA POLIS INSERENDO USERNAME, PASSWORD E CODICE PERSONALE

Poichè il mancato aggiornamento comporterebbe IMPOSSIBILITA' DI INCLUSIONE /PERMANENZA IN GAE con conseguente danno, invitiamo i colleghi a non tralasciare quest'ultima occasione di consolidare la propria posizione

Da inserire servizi e titoli conseguiti dal 2014/2015 sino alla data del 16 maggio 2019.

N.B: I colleghi di ruolo o di ruolo con riserva, non devono aggiornare le GAE

Nella sola ipotesi di impossibilità di inserire on line la propria posizione, o –comunque- di ricorso ancora senza esito, DUNQUE,

in relazione a quanto precedentemente comunicato rispetto al modulo di aggiornamento cartaceo da stampare e riempire, ribadiamo :

- a pag. 9 i servizi degli anni scolastici :2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18,2018/19,
- a pag. 8 altri titoli di studio(master, perfezionamenti)
- a pag 11 le preferenze relative ai figli e ad un eventuale di servizio prestato alle dipendenze MIUR senza demerito.
- a pag. 12 sez. I barrare SU **RICHIEDE**
- a pag. 2 sez B- barrare la A
- a pag.3 sez. C barrare infanzia e primaria
- a pag. 2 sez B secondo riquadro, barrare infanzia e primaria e le due T a destra per ricorso pendente
- a pag. 1 in alto scrivere RICORSO PENDENTE

Eventuali titoli di servizio o di studio devono essere stati acquisiti dopo maggio 2014.

Firmare tutto, fare fotocopia,aggiungere copia documento ed inviare con raccomandata 1 a USR Umbria sede provinciale di Terni, V. D'Annunzio, 6 (o altra scelta..)

La copia -comprensiva della ricevuta di spedizione- va consegnata ad Agorà insieme alla quota di partecipazione per spese legali entro e non oltre giovedì 23 maggio

N.B.: tale comunicazione non riguarda i colleghi che non abbiano prodotto ricorso.

facsimile del [Modello 1](#).

Perché non si procede a nuovi ricorsi per l'inserimento in GAE ?

La risposta è fornita dallo stesso CdS:

Il Consiglio di Stato, peraltro, ritiene che “nessun onere di impugnazione può, infatti, essere posto a carico della parte che si vede inserita nella graduatoria a cui aspira pure con riserva. Tale cautela, adottata dalla Amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, non causa alcun pregiudizio all'interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio.” (CDS n. 4286/10).

Avviare un nuovo ricorso risulta, dunque, allo stato non produttivo e ci riserviamo, qualora e se venissero fissati i meriti, di utilizzare lo strumento dei motivi aggiunti per chiedere lo slittamento delle pronunce definitive.

ATA 24 MESI – compilazione **on line** del modello G per la scelta delle scuole per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia

dal 3 al 24 giugno

Pensioni quota 100:

come già anticipato i posti potranno essere utilizzati per la prossima mobilità del personale educativo, docente e ATA a.s. 2019/20 e per le n tempo utile per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 2019/2020

Publicazione trasferimenti e passaggi a.s. 2019/2020

Queste le date di pubblicazione dei movimenti:

- **docenti:** per tutti i gradi di scuola 20 giugno 2019
- **personale Licei Musicali:**

- 13 maggio 2019 movimenti ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del CCNI
- 16 maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del CCNI
- 20 maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 8 e 9 dell’art. 5 del CCNI
- 23 maggio 2019 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del CCNI

- **Personale educativo:** 10 luglio 2019
- **Personale ATA:** 1° luglio 2019



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744
282589 Modello 730 - IMU

- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni



- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

LA VISITA FISCALE da orizzontescuola.it

La scuola è obbligata ad inviare la visita fiscale al dipendente assente per malattia?

R.L'obbligo da parte dell'Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative(se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).La "giornata non lavorativa", come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all'articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.È dunque rimessa al Dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto ai fini della decisione sia la condotta generale del dipendente(basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale.

D. Quali sono le fasce orario di controllo?

R.Il D.M. n. 206/2009ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l'obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all'Amministrazione). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l'ingresso ai medici al di fuori dell'orario di reperibilità.

D.Quante visite fiscali è possibile ricevere durante il periodo di malattia?

R.L'art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l'obbligo di reperibilità. È dunque possibile una sola visita medica di controllo. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.

D. Cosa si intende per "assenza alla visita fiscale"?

R.Per "assenza alla visita fiscale" deve intendersi non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione durante gli orari di controllo, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per **incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile**, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.(Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).

L'“assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

D. In quali casi può essere ritenuta giustificata l'assenza dal domicilio?

R. In generale, l'assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia (sono da considerare “membri della famiglia” non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. “stretti congiunti”, quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle).

D. Quali sono le conseguenze per l'assenza al domicilio durante la visita fiscale?

R. In caso di assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che ha confermato la malattia il dipendente subirà **la perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.**

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983 n. 638, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 1988, nel confermare la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, ha stabilito che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% si verifichi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita di controllo.

Competente a provvedere alla suddetta trattenuta è la Direzione provinciale del tesoro, cui la scuola dovrà comunicare l'entità della trattenuta a seguito del provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo. **Tale sanzione, però, non è automatica ed è irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l'eventuale giustificazione addotta dal dipendente** per l'assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica. Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo potrà giustificare tale assenza nei confronti del Dirigente. Il Dirigente, acquisita, da parte dell'organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell'assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza

Le ragioni che hanno portato il dipendente ad allontanarsi dal domicilio durante la fasce di reperibilità dovranno essere assolutamente fondate e ancora meglio se certificate. Decorso il periodo di 10 giorni senza che il dipendente abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita o nel caso in cui il Dirigente ritenga che le certificazioni o le altre precisazioni fornite dal dipendente non siano fondate applicherà il provvedimento di assenza

Ciò vuol dire che prima che scadano i 10 giorni senza retribuzione, bisognerà disporre di una nuova visita di controllo. In base alla legge n. 638/1983 sopra richiamata riepiloghiamo di seguito in che modo è sanzionata l'assenza alla visita fiscale ed eventualmente a quella ambulatoriale: a) Assenza alla prima visita: perdita indennità per i primi 10

giorni di malattia (o per il minor periodo di malattia certificato) o per il minor periodo che precede la seconda visita.b)Assenza alla seconda visita:perdita indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia. Riduzione del 50% dell'indennità per i giorni successivi.c)Assenza alla terza visita: interruzione dell'indennità dal giorno dell'assenza.d)Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia.e)Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata. Tale provvedimento oltre ad essere di carattere economico potrebbe anche essere di carattere disciplinare.

D. Quali sono le assenze per cui è prevista l'esenzione del rispetto delle fasce orarie di reperibilità?

R.Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00) i dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita:

NOTA BENE:sono esclusi dalla visita di controllo:

nei giorni di ricovero ospedaliero; per i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; per l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; nei giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.

I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell'INAIL; I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: **la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;**

I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "visite specialistiche"(La richiesta di visita di controllo si configurerebbe in questo caso come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto l'avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell'attestato da parte del dipendente);I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità "riconosciuta" indipendentemente dalla percentuale di invalidità;I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso;

I dipendenti che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall'ospedale stesso(e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).

NOTA BENE: Pertanto, i periodi di convalescenza oltre a non essere soggetti a decurtazione economica (parere della Funzione Pubblica e nota del MEF) non devono essere soggetti a visita fiscale (ciò vale però solo nel caso in cui tale periodo sia ordinato dall'ospedale stesso).

VISITE SPECIALISTICHE

D. Cosa si intende per “visite specialistiche”?

R. Nell’ “assenza per visita specialistica” vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici.

D. Cosa prevede la normativa?

R. Il Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 stabilisce che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Mi sembra ovvio questo concetto, anche se non vi è una specifica normativa che ne preveda l’esenzione, se consideriamo che la visita fiscale è effettuata dalla struttura sanitaria pubblica la quale, in questo caso, dovrebbe accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica (ospedale). In conclusione, in virtù anche di una riduzione di spesa, la visita fiscale può essere predisposta solo se il periodo di riposo o di convalescenza post ricovero sia certificato dal medico curante e non se predisposto direttamente dall’ente ospedaliero.

La norma introduce una novità: se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

D. Come dev’essere giustificata l’assenza?

R. Come “giustificazione” sarà sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive. Nel caso di visita specialistica effettuata dal medico di base in qualità di specialista, l’attestazione dovrà recare nell’ intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.

D. Quali sono gli istituti giuridici a cui può ricorrere il dipendente?

R. Il CCNL comparto Scuola non regola in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:

Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;

Chiedere un giorno di permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15e19);

Nel momento in cui l’assenza non è imputata a malattia il personale della scuola deve ricorrere a determinate tipologie di permessi che sono comunque previsti dallo stesso CCNL.

Il personale (docente/ATA) assunto a tempo indeterminato potrà fruire dei 3 giorni retribuiti di “permessi per motivi familiari/personali”(art.15/2) da motivare anche con autocertificazione (i permessi sono attribuiti e non concessi) oppure di “permessi brevi da recuperare” entro 60 giorni

Si pubblicano le **graduatorie definitive** del personale interessato alla mobilità professionale per l'a.s. 2019/2020 per il **Liceo Musicale F. Angeloni** di Terni.


- [Graduatorie definitive](#)
- [Decreto prot. n. 194 del 15/05/2019](#)

Abilitazione per tutti i docenti con 3 anni di servizio (36 mesi)

il Ministero ha proposto un percorso abilitante universitario (PAS) che ha quale unico scopo l'assunzione a tempo indeterminato attraverso il conseguimento dell'abilitazione senza test preselettivo.

L'ipotesi è quella di costituire delle nuove graduatorie a fine percorso abilitante dalle quali attingere a scorrimento per le future assunzioni.

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283

- 
- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
 - **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
 - durante gli spostamenti tra l'una e l'altra scuola di servizio;
 - durante le visite guidate e le gite scolastiche;
 - caso morte;
 - caso invalidità permanente;
 - spese odontoiatriche a seguito infortunio.

N.B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Situazione attuale delle diverse graduatorie ancora vigenti nelle Regione Umbria e nelle Province di Perugia e Terni.

Al fine di dare agli interessati alla procedura concorsuale in oggetto una esaustiva informazione circa la situazione attuale delle diverse graduatorie ancora vigenti presso la Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni, nonché il numero dei posti che dopo le operazioni di nomina in ruolo di quest'anno sono rimasti disponibili, si pubblicano i seguenti dati:

a) numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/19 che, al termine delle operazioni di nomina, sono risultati non assegnati;

b) la situazione attuale delle G.a.E. (Province di Perugia e Terni) con indicazione del numero di coloro che ancora sono in attesa di nomina ;

c) graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono ancora in attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (elenchi aggiuntivi).

[Allegato 1](#)

	Provincia	Perugia		
	numero posti 2018/19 non assegnati posto comune	numero posti 2018/19 non assegnati posto sostegno	Situazione attuale GAE- in attesa di nomina posto comune	Situazione attuale GAE- in attesa di nomina posto sostegno
INFANZIA	0	0	499	10
PRIMARIA	2	0	407	35
	Provincia	Terni		
	numero posti 2018/19 non assegnati posto comune	numero posti 2018/19 non assegnati posto sostegno	Situazione attuale GAE- in attesa di nomina posto comune	Situazione attuale GAE- in attesa di nomina posto sostegno
INFANZIA	0	0	244	3
PRIMARIA	0	0	205	5
	Regione	Umbria		
	in attesa di nomina da concorso 2016 – posto comune	in attesa di nomina da concorso 2016 – posto sostegno		
INFANZIA	70	18		
PRIMARIA	63	35		

[Graduatoria concorso scuola infanzia 2016](#)

[Graduatoria concorso scuola primaria 2016](#)

Concorso ordinario infanzia e primaria

Sulla [Gazzetta Ufficiale 105 del 7 maggio 2019](#) è stato pubblicato il **regolamento (DM 327/19)** del **concorso ordinario biennale** per il reclutamento dei **docenti** della **scuola primaria e dell'infanzia** sia su **posto comune** che su **sostegno**.

Ora deve essere pubblicato il **bando di concorso** che definirà tempi e modalità per la **presentazione delle domande** di partecipazione e fornirà tutte le indicazioni per lo svolgimento delle prove.

Requisiti di accesso

I requisiti per la partecipazione al concorso ordinario sono:

- diploma magistrale (compreso indirizzo linguistico) conseguito presso gli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/02
- Laurea in Scienze della formazione primaria
- valgono anche i titoli conseguiti all'estero, con le stesse caratteristiche e riconosciuti in Italia

Per il concorso su sostegno è necessario il titolo di specializzazione.

Non è invece richiesto servizio di insegnamento.

Come avverranno le immissioni in ruolo

Il concorso ordinario sarà bandito solo nelle regioni in cui la graduatoria del concorso 2016 sia esaurita o sia non sufficientemente capiente nel biennio di riferimento.

Secondo la normativa attuale per "graduatoria esaurita" si intende che nel periodo di validità siano stati assunti tutti i vincitori. Gli idonei vengono assunti se, essendo ancora valide le graduatorie, ci sono posti a disposizione.

Nelle immissioni in ruolo, ai concorsi, va riservato il 50% dei posti in ruolo.

Per infanzia e primaria questo 50% andrà ulteriormente suddiviso con il concorso straordinario indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.

La graduatoria del concorso ordinario **dura due turni di nomina** (due anni se le assunzioni in ruolo sono autorizzate ogni due anni)

Va detto che, in caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento, i posti potranno essere assegnati al concorso. Qualora si esaurisca anche la graduatoria del concorso straordinario i posti residui si assegnano al nuovo concorso ordinario.

[Come saranno le prove. Preselettiva su logica, normativa e inglese \[ANTEPRIMA\]](#)

[La tabella dei titoli](#)

Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da ANTONELLI OTTICA:

- a Terni – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)
- a Narni Scalo – Via della Libertà, 60 (0744 733841);
- ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del 40 % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);



**30 %
sconto
sulla polizza
auto**



**Helvetia
Assicurazioni**

Agenzia di Terni

STRADA DI SAN MARTINO,
104

Telefono:
0744 404283

Elezioni per il Parlamento europeo: problematiche a livello di scuola – da CGIL scuola

Domenica 26 maggio in tutto il territorio nazionale si svolgono le **Elezioni per il Parlamento europeo** e, contestualmente, in molti comuni anche quelle **amministrative**, nonché regionali per il Piemonte: l'eventuale turno di ballottaggio tra i candidati-sindaci avverrà, invece domenica 9 giugno. [Per saperne di più.](#)

In queste occasioni verranno utilizzate in prevalenza le scuole pubbliche, con le note ripercussioni sulla funzionalità delle autonomie e sullo svolgimento delle attività didattiche.

Sono sempre i **sindaci** dei diversi comuni che definiscono con propria ordinanza l'**individuazione degli edifici scolastici** per l'**insediamento dei vari seggi**.

Ovvio che le ricadute organizzative sulla scuola e, quindi, sugli **obblighi del personale** dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco stesso.

Proviamo ad esaminare le **fattispecie più diffuse**.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti *secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto*.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell'apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l'assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), **salvo non vi siano** "effettive e straordinarie esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve essere in ogni caso *regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario*.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola.

Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano "effettive esigenze di funzionamento" (es. sostituzioni di assenti). L'utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma *regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario*.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per l'allestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; rimane l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l'apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, non può essere stabilito in via unilaterale ma sempre *regolato nel contratto integrativo di istituto*.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente, sempre con *criteri definiti in contrattazione*, dovrà far fronte alle possibili

esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti. È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Chiarimento su permessi e/o ferie

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si determina un'assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, tantomeno imposte come ferie o considerate permessi retribuiti

Concorso scuola secondaria 2019 | Bando | Docenti | Ordinario | Requisiti

Concorso scuola secondaria 2019 – È senza dubbio uno dei più attesi di quest'anno: il concorso per la scuola secondaria dovrebbe portare all'assunzione di **48.536** docenti, di cui **8.491** di sostegno, nel **settembre 2020**.

Il bando di concorso, secondo quanto recentemente affermato dal vertice del [Miur Marco Bussetti](#), è previsto uscire nel mese di **luglio 2019**: le nuove assunzioni nel settore dell'insegnamento sono state messe in calendario per dare attuazione a uno dei punti della Riforma della Scuola del governo Lega-M5s, il quale intende procedere con l'inserimento di migliaia di nuovi docenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I e II grado.

Per quanto riguarda i requisiti, è necessario distinguere tra posti comuni, quelli per insegnante tecnico-pratico e insegnanti di sostegno.

Nel primo caso, quello dei **posti comuni**, è necessario essere in possesso di una specifica **abilitazione** per la classe di concorso e della **laurea** (magistrale, a ciclo unico) o di un diploma di II livello (di alta formazione artistica, musicale o coreutica) oppure di un titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

Inoltre, altro requisito necessario sono i **24 CFU** ottenuti in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Occorre invece attualmente solo il diploma per i posti di insegnante **tecnico-pratico**; questo però solo fino al 2024-2025, perché successivamente si renderanno necessarie sia un'abilitazione specifica sulla classe di concorso che la **laurea** e, in sostanza, gli stessi requisiti oggi previsti per i posti comuni.

Per quanto invece riguarda i posti di **sostegno** sono necessari sia i requisiti relativi ai posti comuni (quindi la laurea e i 24 CFU) che una **specializzazione** proprio sul **sostegno**.

I 24 CFU non si rendono invece necessari per i **docenti con tre annualità di servizio** (anche non continuative) su posto comune o di sostegno negli otto anni scolastici precedenti; questa categoria potrà accedere alla procedura concorsuale solo con il titolo di **laurea**.

In attesa di conoscere i dettagli con l'uscita del bando prevista per luglio 2019, quello che sappiamo ora è che i candidati saranno sottoposti a **3 prove**, due scritte e una orale; i docenti di sostegno, invece, dovranno affrontarne una in più rispetto ai loro colleghi.

Ma come si articolano le 3 prove? La **prima** è finalizzata a valutare il grado di preparazione del candidato sulla disciplina specifica della classe di concorso, mentre la **seconda** mira ad accertare la conoscenza delle discipline antropo-psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche.

La **prova orale** consiste in un colloquio finalizzato a valutare le conoscenze del candidato sulle discipline della classe di concorso scelta. Infine il candidato dovrà dimostrare le proprie competenze informatiche e di lingua straniera (B2).

Coloro che si candidano a insegnanti di sostegno dovranno invece dimostrare la loro preparazione su materie come la pedagogia speciale e la didattica per l'inclusione scolastica con una ulteriore prova scritta che andrà ad aggiungersi alle altre due.

La **graduatoria** di vincitori che verrà stilata al termine delle procedure concorsuali avrà valenza biennale e verrà riformata con un concorso successivo ogni due anni.

Ai vincitori verrà assegnata una scuola, nella quale questi dovranno restare per 4 anni svolgendo la stessa mansione.

[TFA SOSTEGNO: chi ha ottenuto almeno 18/30 al test preliminare ha diritto di accedere alla prova scritta. RICORSO AL TAR.](#)



La pubblicazione dell'esito delle prove preselettive del TFA sostegno ha evidenziato le numerose illegittimità della procedura.

In particolare, è illegittimo il D.M. n.92 del 2019 nella parte in cui non prevede che per superare la prova preselettiva occorra aver conseguito la votazione pari o superiore a 18/30.

La previsione del D.M. di consentire il superamento della prova preselettiva a: *“il doppio dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell’ultimo degli ammessi”* è infatti illegittima in quanto:

- comporta una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in Università diverse;
- impedisce l’individuazione di una soglia minima di sbarramento;
- impedisce la partecipazione alle prove scritte a chi ha conseguito un punteggio pari alla sufficienza.

Per tali ragioni lo studio legale dell’Avv. Antonio De Angelis ha deciso di avviare un ricorso per **tutti i candidati non ammessi alla prova scritta che hanno ottenuto alla prova preselettiva un punteggio pari o superiore a 18/30.**

OBIETTIVO DEL RICORSO. Consentire l’ammissione alla prova scritta di tutti coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO. Tutti coloro che hanno partecipato alle prove preselettive del TFA sostegno e, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 non sono stati ammessi alla prova scritta.

TIPOLOGIA DI RICORSO. Il ricorso proposto è un ricorso collettivo al TAR del Lazio.

ENTRO QUANTO TEMPO SI AVRA’ L’ESITO. Il ricorso verrà notificato e depositato al TAR del Lazio entro i primi giorni di giugno 2019. In caso di esito positivo, i ricorrenti verranno convocati a svolgere la prova scritta. Considerati i tempi molto ravvicinati di convocazione della prova scritta, l’obiettivo del ricorso è quello di ottenere lo svolgimento di prove scritte suppletive (sessione straordinaria), da svolgersi comunque entro settembre 2019.

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO. Il costo per la partecipazione al ricorso è di € **150,00**. La somma è comprensiva di tutto (diritti, onorari, IVA, CAP, spese vive). Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio dinnanzi al TAR del Lazio.

TERMINE PER ADERIRE. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso dovrà essere inviata all’Avv. Antonio De Angelis con **POSTA RACCOMANDATA** entro e non oltre **LUNEDI 20 MAGGIO 2019** (farà fede la data di invio del plico).

Per altri accordi prendere contatti con Agorà, consegnando la documentazione e quant’altro necessario entro il 23 maggio.

SCARICA LA SCHEDA INFORMATIVA CONTENENTE TUTTE LE INFO E LA DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE AL RICORSO: [scheda ricorso ammissione prova scritta tfa sostegno](#)

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706
tamericihouse@gmail.com

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.
Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1 camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..
1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette



Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Agorà 2019

Tesserina valida sino ad agosto 2019 __ compreso __

